

. R.G. 7045/2021



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

### SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona di

dott.ssa Luciana Sangiovanni	Presidente
dott. Francesco Crisafulli	Giudice
dott.ssa Antonella Di Tullio	Giudice relatore

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **7045/2021** promossa da:

MINISTERO DELL'INTERNO C/O AVV. STATO , con il patrocinio dell' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ROMA ;

contro

██ , con il patrocinio delle Avvocate BRAMBILLA ANNA e BOVE CATERINA Indirizzo Telematico;

### ORDINANZA

Il Ministero dell'interno ha impugnato l'ordinanza concessa ex art. 700 c.p.c. che dichiara il diritto di ██ *“a presentare la domanda di protezione internazionale in Italia e ordina alle amministrazioni competenti di emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire il suo immediato ingresso nel territorio dello Stato Italiano”*, eccependo il difetto di legittimazione attiva del ricorrente fondato sostanzialmente sul *“dato obiettivo e difficilmente controvertibile della totale assenza di traccia alcuna del suo passaggio alle autorità italiane e quelle slovene.... tra le fotosegnalazioni e gli archivi documentali non emerge il nominativo della controparte: egli è sconosciuto sia alle autorità italiane che a quelle slovene”*.

Parte reclamante, inoltre, lamenta l'errata valutazione da parte del giudice di prime cure dell'illegittimità del procedimento di riammissione in Slovenia in forza dell'accordo Italia-Slovenia sulla riammissione degli stranieri che varcano il confine.

Il reclamato si è costituito e ha preliminarmente replicato di aver effettivamente *“attraversato il confine con la Slovenia e [di essere ] giunto in Italia”*, e che *“le contestazioni del Ministero [...] lungi dall'essere puntuali e specifiche, rappresentano solo una generica negazione della credibilità*

*del ricorrente come tali non idonee a ritenere quei fatti – e in particolare la avvenuta riammissione dall'Italia ai danni del ricorrente – come non provati, secondo il principio di non contestazione di cui all'art.115 c.p.c.”.*

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX quindi, ha condiviso la valutazione del giudice dell'ordinanza reclamata di illegittimità del procedimento di riammissione in Slovenia, in forza dell'accordo Italia-Slovenia. Nelle more del giudizio il ricorrente ha ottenuto il visto di ingresso in Italia in esecuzione del provvedimento cautelare ed è arrivato in Italia in 9.4.2021.

Il Collegio, all'esito della scadenza dei termini concessi per memorie difensive e repliche, ritiene il reclamo fondato.

Preliminarmente il Tribunale rileva che il provvedimento cautelare reclamato non è stato emesso inaudita altera parte, dal momento che il ricorso ex art. 700 c.p.c. risulta regolarmente comunicato all'Avvocatura dello Stato il 13.11.2021 (vedi deposito del 13.11.2021 del ricorrente nel giudizio cautelare), nei termini previsti dal decreto dell'11.11.2020; a ciò si aggiunga che l'Avvocatura dello Stato è stata destinataria di una seconda comunicazione, ovvero quella dell'ordinanza del 4.12.2020 con la quale il giudice di prime cure invitava il ricorrente a regolarizzare la procura perché non apostillata, a rinotificare il ricorso introduttivo e concedeva al Ministero dell'Interno un ulteriore termine per la costituzione, adempimento che risulta correttamente eseguito, come risulta dalla pec depositata il 22.12.2020, sempre nel giudizio cautelare

Il giudizio cautelare, dunque, si è svolto correttamente nella contumacia del Ministero dell'Interno.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX allega con il ricorso e ribadisce in sede di reclamo : che era giunto a Trieste nella metà di luglio del 2020 attraverso la rotta balcanica assieme quattro connazionali; che il gruppo si era fermato nella centrale Piazza Libertà, dove era stato soccorso dai volontari dell'associazione Linea d'Ombra; che, mentre i volontari assistevano il gruppo, erano arrivate delle persone in abiti civili che si qualificavano come agenti di polizia e chiedevano dettagli sul percorso, sulla presenza di minori e sulla volontà del gruppo di rimanere in Italia; che aveva sin da subito manifestato la volontà di rimanere in Italia e di chiedere la protezione internazionale; che il gruppo era stato invitato a salire su un furgone e dopo 15/20 minuti era giunto in una grande stazione di polizia, dove poliziotti in uniforme provvedevano a fotosegnalare tutti i componenti; che tutti avevano ribadito la volontà di presentare la domanda di protezione; che al gruppo venivano sequestrati i telefonini, impedito di comunicare con i familiari ed imposto l'obbligo di sottoscrivere documenti redatti in lingua italiana senza l'ausilio di un traduttore; che erano stati ammanettati e fatti salire su un furgone con la promessa di essere trasferiti in un centro; che erano stati portati in una zona collinare e con dei bastoni *“intimati a correre dritto davanti a loro, dando loro il tempo della conta fino al 5”*; che dopo circa un chilometro il gruppo era stato fermato da spari di poliziotti

sloveni; che erano saliti su un furgone; che successivamente venivano fotosegnalati e, alla presenza di un interprete di lingua urdu, che non rispondeva alle loro domande, firmavano documenti redatti in lingua slovena; che più volte, inascoltati, manifestavano la volontà di chiedere la protezione; che tutto il gruppo veniva rinchiuso in una stanza priva di servizi igienici, senza cibo e acqua; che alle sei della mattina successiva la polizia accompagnava il gruppo in una caserma alla zona di confine con la Croazia, dove venivano ammanettati e malmenati con manganelli neri avvolti con filo spinato; che tutto il gruppo veniva caricato su un furgone e dopo 4/5 ore di viaggio arrivava in un luogo dove 5 agenti di polizia muniti di spray al peperoncino e con al guinzaglio un pastore tedesco, urlavano loro di correre in Bosnia, *“dopo un conto alla rovescia a partire dal 5 e 3 colpi sparati in aria”*; che la polizia colpiva i migranti, li spruzzava con il peperoncino e aizzava contro di loro il cane; che in *“meno di 48 ore...[ il ricorrente ] si trovava respinto in Bosnia”*; che la polizia lo portava in aperta campagna e da lì riusciva ad arrivare a piedi a Sarajevo, dove trovava rifugio in un edificio abbandonato.

Nel caso di specie, i fatti allegati da [REDACTED] a fondamento del ricorso non possono ritenersi non contestati nella fase cautelare, in ragione della contumacia del Ministero (l'art. 115 cpc richiama il principio di non contestazione con espresso riferimento alle parti costituite), mentre con riferimento a questa fase di giudizio, caratterizzata da un pieno effetto devolutivo della controversia, risultano specificamente contestati dalla parte reclamante. L'Avvocatura contesta in particolare che [REDACTED] sia stato fermato nella centrale Piazza della Libertà da operatori in borghese, dal momento che *“[...] la vigilanza nella fascia confinaria e i servizi nell'area urbana vengono effettuati, senza eccezioni, da operatori in divisa, quasi sempre affiancati, da marzo 2020, da personale militare in divisa; che ( il reclamato) non abbia descritto l'enorme tensostruttura “tendone militare dell'E.I., grande quanto una piazza” esistente nella caserma della polizia di Ferneti; che nella caserma di Trieste gli siano state prelevate le impronte digitali [manualmente], dal momento che “dal 15 maggio 2016 presso la Frontiera di Trieste è stato installato un apparato di fotosegnalamento, costituito da uno scanner, che non necessita di rilevamento di impronta su carta”, e che sia stato preso in consegna dalla polizia slovena in una zona collinare anziché in “un avvallamento”, dove sono ubicati gli “Uffici di Krvavi Potok, siti a 200 metri dalla linea di confine”.*

La parte reclamante, inoltre, ha precisato che alla data del reclamo, esaminato il passaporto di [REDACTED] e dato atto della sua autenticità (vedi all. 2) *“[...] confrontate le immagini versate [...] con le fotosegnalazioni contenute negli archivi [...] non risulta alcuna corrispondenza con le immagini versate in atti”*, che *“priva di riscontro è risultata anche la ricerca del nominativo”* e che, su richiesta del Ministero dell'interno, le autorità slovene analogamente dichiaravano che *“il*

*soggetto Zeshan Mahmood, nato il 4.8.1993 in Pakistan, non risulta coinvolto in alcun intervento di polizia, né segnalato nella banca dati della polizia. Pertanto non disponiamo di alcuna informazione da voi richiesta.”*

Successivamente alla scadenza delle prime note difensive, l’Avvocatura dava atto che, a seguito dell’arrivo in Italia di ██████████, in adempimento dell’ordinanza cautelare impugnata, questi era stato fotosegnalato ed erano state acquisite le sue impronte digitali, che non risultavano registrate nel sistema Afis (Automated Fingerprint Identification System), mentre dalla consultazione del sistema Eurodac risultava la domanda di protezione internazionale del reclamato con fotosegnalamento in Grecia in data 3.7.2016 (cfr. documentazione allegata alla memoria del 9.4.2021).

Quanto premesso esclude, come eccepito dal reclamato, che le contestazioni dell’Avvocatura *“lungi dall’essere puntuali e specifiche, rappresentano solo una generica negazione della credibilità del ricorrente come tali non idonee a ritenere quei fatti - e in particolare la avvenuta riammissione dall’Italia ai danni del ricorrente - come non provati, secondo il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c.”*

Il Collegio in particolare osserva:

-l’ordinanza impugnata ha dato atto che: *“i trattamenti subiti dal ricorrente possono ritenersi provati secondo gli standard di prova necessariamente attenuati tipici dei procedimenti cautelari. Oltre che trovare riscontro nella documentazione depositata, il racconto del ricorrente trova riscontro nelle più autorevoli fonti internazionali e nella stessa risposta data dal Ministero degli Interni all’interrogazione parlamentare presentata in ordine alle prassi seguite in “attuazione” dell’accordo bilaterale di riammissione sottoscritto con la Slovenia nel 1996 e mai ratificato dal Parlamento italiano ”;*

- i documenti depositati con il ricorso ex art. 700 c.p.c. ed elencati nell’ordinanza reclamata ( in atti ) sono: *“rapporto della ONG Border Violence Monitoring Network che aveva raccolto la storia del ricorrente pubblicandola sul suo sito corredata di fotografie e l’intervista del giornalista danese Martin Gottske al ricorrente pubblicata sul periodico danese Information”* e risultano espressamente richiamati anche nella comparsa di costituzione di ██████████ in questa fase di giudizio.

Il Collegio ritiene che il fatto che *“[...] le procedure informali di riammissione in Slovenia vengono applicate nei confronti dei migranti rintracciati a ridosso della linea confinaria italo-slovena, quando risulti la provenienza dal territorio sloveno, anche qualora sia manifestata l’intenzione di richiedere protezione internazionale [...]”*, come precisato dal Ministero dell’Interno e come riportato dalle fonti citate dall’ odierno reclamato, non è sufficiente a provare che ██████████  
██████████ abbia personalmente vissuto gli accadimenti narrati e ciò a fronte della specifica contestazione dell’amministrazione e dell’allegazione di parte reclamata limitata ai documenti già

prodotti in fase cautelare e che il Collegio ha chiesto per la prima volta di tradurre in sede di reclamo.

In merito a tali documenti, il Tribunale osserva che il “report” è in realtà un’ intervista anonima rilasciata a “Fresh Response”, datata 15 luglio 2020, Piazza della Libertà, Trieste, che descrive tutti gli accadimenti che, nel ricorso, ██████████ dichiara di avere personalmente vissuto, mentre nel report risultano riferiti dal “testimone A” .

L’articolo del giornalista Martin Gottske, scritto in lingua danese e reso intellegibile solo a seguito dell’ordinanza collegiale del 18.3.2021, è datato 17 settembre 2020, riassume gli stessi fatti narrati dal “testimone A” nel report del 15.7.2020 pubblicato da Border Violence Monitoring Network , ma raccontati questa volta direttamente da ██████████, che nel ricorso è descritto come “[...] *ingegnere ventisettenne [...] scappato dalla sua città natale un anno e mezzo prima [dopo aver] attraversato nove paesi....fuggito [...] a seguito delle persecuzioni subite a causa del proprio orientamento sessuale e dell’essersi professato ateo*”.

L’articolo in esame riporta anche l’intervista all’Avvocato Caterina Bove, odierno codifensore del resistente, che nel reclamo dichiara di avere raccolto insieme all’altro procuratore le dichiarazioni di ██████████ (pag. 2 memoria di costituzione), *“avvocato a Trieste... [che denuncia che] “...il governo italiano sta infrangendo la legge”* e descrive il respingimento dei migranti in Slovenia e poi in Croazia e quindi in Bosnia *“dove non hanno la possibilità di vivere una vita dignitosa”*.

Il Collegio rileva che le dichiarazioni del testimone A ( rese il 15.7.2020) che in data 17.9.2020 il giornalista danese dichiara, invece, riferitegli direttamente da ██████████, pubblicate nello stesso articolo unitamente a quelle di uno dei suoi odierni difensori , non possono costituire l’unica fonte di convincimento per l’accoglimento della domanda del reclamato, a fronte di fatti analiticamente contestati dall’Amministrazione , che ha dedotto specifiche circostanze di luogo, di spazio, di modalità e prassi operative delle Questure applicate da tempo ( a cui si aggiungono anche le risultanze del sistema Eurodac che documenta un primo espatrio avvenuto all’età di 23 anni e una prima domanda di protezione internazionale presentata in Grecia nel luglio 2016, cfr. doc in atti) , difformi dai fatti allegati del reclamato, onerato, dunque, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., di dimostrare gli elementi costitutivi del diritto azionato.

Il Collegio osserva , con riferimento a quest’ultimo profilo, che le Sezioni Unite n. 27310 del 17.11.2008 hanno ben delineato i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente protezione internazionale, *“[...] che devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il dlgs n. 251 del 2007”*, e dunque l’autorità amministrativa e il giudice devono cooperare nell’istruttoria della domanda di protezione, senza essere vincolati dal principio dispositivo che regola il giudizio civile ordinario,

potendo ex officio acquisire la documentazione necessaria, oltre che assumere direttamente informazioni, al fine di conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine .

L'onere della prova attenuato e il dovere di cooperazione istruttoria, tuttavia, sono propri del giudizio di protezione internazionale e concernono soltanto “la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati”, così come previsto espressamente dall'art. 8, comma 3, del d.lgs n. 25/08.

I fatti allegati dal ricorrente a fondamento del ricorso, invece, attengono a vicende complesse accadute nel nostro Paese anche alla presenza di persone terze che – secondo l'attuale reclamato - documentano la lesione del diritto alla proposizione della domanda di protezione internazionale e il respingimento in Slovenia, che escludono che nel caso di specie operi il principio dell'onere della prova attenuato e il dovere di cooperazione officiosa del giudice.

Il Collegio osserva che in tale complesso e lacunoso quadro probatorio e a fronte delle gravissime condotte delle autorità italiane, così come allegate dal resistente ( che, se accertate, avrebbero obbligato l'autorità giurisdizionale a trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica) i difensori hanno ritenuto sufficiente, in questa fase di giudizio, la formulazione un'unica istanza istruttoria, ovvero hanno chiesto al Tribunale l' audizione di [REDACTED] pur avendo a disposizione altri mezzi di prova di cui non hanno inteso avvalersi .

Il Collegio ritiene al riguardo che l'interrogatorio libero del resistente, seppure positivamente espletato, avrebbe potuto avere soltanto una funzione chiarificatrice dei fatti di causa, e costituire un argomento di prova, meramente sussidiario ed integrativo di un quadro probatorio che, seppure da valutare in termini di verosimiglianza,- nel rispetto degli “ *standard di prova necessariamente attenuati tipici dei procedimenti cautelari* “, come osservato dal giudice di prime cure - , allo stato è insufficiente perché risulta costituito dalla documentazione più volte citata e dalle sole dichiarazioni di [REDACTED]

Come è noto, nel giudizio cautelare il *fumus boni iuris* consiste nell'apparenza del diritto a salvaguardia del quale si intende richiedere la tutela, la cui sussistenza deve apparire come verosimile e probabile alla luce degli elementi di prova esistenti *prima facie*, che per quanto detto non ricorre nel caso di specie.

Conclusivamente deve ritenersi che nell'odierno procedimento non è stata fornita la prova, nemmeno nei limiti della cognizione sommaria propria del procedimento cautelare , che il reclamato abbia personalmente subito un respingimento informale verso la Slovenia in forza dell'accordo Italo Sloveno, la cui eventuale illegittimità, per quanto detto, non rileva ai fini del decidere .

Deve, quindi, concludersi per la soccombenza del resistente; l'ordinanza reclamata va revocata e [REDACTED] condannato al pagamento delle spese di lite solo di questa fase di giudizio (valore indeterminabile, complessità media), attesa la contumacia del Ministero nella fase cautelare.

P.Q.M.

revoca l'ordinanza reclamata del 18.1.2021;

rigetta tutte le domande proposte da [REDACTED] con il ricorso proposto ex art. 700 c.p.c. il 7.11.2020 ;

condanna [REDACTED] a pagare le spese di lite di questa fase di giudizio che liquida in complessivi 3.038 euro, oltre accessori di legge .

Roma 27 aprile 2021

Il Presidente

dott.ssa Luciana Sangiovanni